



COMUNE DI CASSINO

Provincia di Frosinone

* * * * *

Medaglia d'oro al valor Militare

Area Sicurezza - Polizia Locale



REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE DELLA FIGURA
DELL'ISPETTORE AMBIENTALE
VOLONTARIO COMUNALE

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21/07/2022

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Art. 2 – DEFINIZIONI

Art. 3 - VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

Art. 4 – ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

Art. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

Art. 6 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

Art. 7 - REQUISITI PER LA NOMINA

Art. 8 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

Art. 9 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

Art. 11 - COMPITI DEL COMUNE

Art. 12 – ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE
SANZIONI

Art. 13 – SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 14 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Art. 15 – PUBBLICITA'

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Art. 1- OGGETTO E FINALITA'

1. Il Comune di Cassino istituisce e coordina il Servizio di Vigilanza Ambientale Volontaria Comunale, individuandolo nella figura dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale, a tutela del territorio e dell'ambiente, per la prevenzione, la vigilanza ed il controllo del corretto conferimento, gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti, al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente nel territorio comunale.

2. Il presente Regolamento ha altresì lo scopo di disciplinare i compiti e le funzioni degli Ispettori ambientali volontari comunali, i loro doveri, i requisiti soggettivi necessari, la formazione professionale del personale incaricato e, in generale, tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento dell'attività di vigilanza e di controllo, cui sono preposti al fine di constatare e riferire agli organi competenti di P.G. le violazioni previste e disciplinate dalle disposizioni di legge vigenti. Le attuali risorse del Comune di Cassino e segnatamente quelle del Corpo di Polizia Locale, tra le cui funzioni e compiti istituzionali rientra appunto la tutela ambientale, non consentono di stornare in via prevalente risorse umane da dedicare a questo importante servizio. Le finalità legate all'istituzione degli Ispettori ambientali volontari comunali, peraltro, debbono trascendere l'aspetto puramente repressivo delle violazioni, per estrinsecarsi in forme di intervento più complesse che consentano un effettivo controllo, la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo e soprattutto un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali.

3. La suddetta attività viene svolta in particolare attraverso azioni concrete volte, da un lato, a limitare le forme di inquinamento, l'abbandono improprio di rifiuti sul territorio, o l'errato conferimento in violazione alle Ordinanze Sindacali vigenti in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e decoro urbano, e a quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni, di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, dall'altro lato, a rafforzare la cultura del rispetto dell'ambiente anche attraverso attività di informazione e collaborazione con i cittadini ed esercenti di attività commerciali, in merito alla raccolta differenziata, del recupero dei rifiuti e della qualità dei servizi ambientali.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intende per:

ISPETTORE AMBIENTALE: la figura istituzionale adibita a garantire l'osservanza delle norme previste dai Regolamenti comunali vigenti nonché delle Ordinanze comunali in materia ambientale

e di quanto previsto dalle normative nazionali limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni, in base alla disciplina dettata dall'art. 117, comma 6, Cost., dall'art. 13 della legge 689/1981 e dall'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii.

PROPRIETA' DEL RIFIUTO: il rifiuto uscito dall'abitazione del cittadino, che diviene di proprietà del Comune, indipendentemente dal fatto che sia stato conferito nel cassonetto o abbandonato per strada;

ABBANDONO DEI RIFIUTI: l'abbandono dei rifiuti, lontani dai cassonetti o dai bidoni, sia nelle strade ed aree pubbliche, che su quelle private, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti e dalla casistica giurisprudenziale;

UTENZE DOMESTICHE: i locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

UTENZE NON DOMESTICHE: i luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi ed i luoghi diversi da quelli di cui alle sopra descritte utenze domestiche;

RACCOLTA: le operazioni di prelievo dei rifiuti ai fini del trasporto e del conferimento negli impianti di destinazione; tra le operazioni di raccolta sono da considerare le operazioni di spazzamento, le operazioni di trasbordo, le operazioni di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti, a condizione che siano effettuate in apposite stazioni di conferimento;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: le operazioni di prelievo, raggruppamento e cernita di frazioni separate dei rifiuti;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

STAZIONE ECOLOGICA: il centro di raccolta comunale o intercomunale costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

Art. 3 - VOLONTARIETA' DEL SERVIZIO

1. Il Servizio di Vigilanza Volontaria Comunale in materia ambientale, ed in particolare in materia di controllo in relazione all'abbandono ed al deposito incontrollato di rifiuti, è un servizio volontario, non retribuito, che non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro.

2. L'organizzazione del Servizio è disciplinata dal Comune quale Ente che rappresenta la propria comunità e ne cura gli interessi.

Art. 4 – ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

1. L'ispettore ambientale volontario comunale, in sede di accertamento di violazioni ai regolamenti e/o ordinanze sindacali riguardanti la tutela ambientale, redige gli atti di accertamento e contestazione previsti dalle vigenti disposizioni di Legge (artt. 13 e 14 legge 689/1981).

2. Solo ed esclusivamente a seguito dell'emanazione del provvedimento di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, l'ispettore ambientale riveste, agli effetti della legge penale, la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 357 e ss. del Codice Penale in relazione ai caratteri propri dell'attività amministrativa esercitata ed oggettivamente considerata. Tale qualifica deve essere ricondotta esclusivamente all'ipotesi in cui l'ispettore ambientale eserciti una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, con svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa ed esercizio dei relativi poteri di accertamento e constatazione, giusta l'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

In relazione a tale veste giuridica consegue:

- a. l'applicabilità delle norme del Codice Penale che puniscono delitti o contravvenzioni compiuti dal pubblico ufficiale, ovvero nei confronti di questi;
- b. la qualificazione di atto pubblico del verbale di constatazione e riferimento delle violazioni redatto dall'ispettore ambientale ai sensi degli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile;
- c. l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia giudiziaria dei fatti costituenti reato accertati nell'adempimento dei compiti d'istituto e nell'esercizio delle proprie funzioni;
- d. la possibilità di individuare il trasgressore e obbligato in solido ai fini dell'accertamento della violazione;
- e. la possibilità, ai fini del controllo sull'osservanza delle disposizioni normative in materia, di assumere informazioni e procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

3. L'ispettore ambientale sarà munito di un apposito documento di riconoscimento, attestante l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuitegli.

4. Resta ferma la competenza di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 5 – COMPETENZE DELL'ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE VOLONTARIO

1. L'ispettore ambientale espleta un servizio di vigilanza e controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti, volto anche a constatare e riferire agli organi competenti le violazioni relative alle disposizioni degli atti suddetti. Le medesime attività vengono parimenti svolte con riferimento al deposito, alla gestione, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti al fine di concorrere alla difesa del suolo, del paesaggio ed alla tutela dell'ambiente.

2. L'attività dell'ispettore ambientale comunale volontario è volta a garantire l'igiene ambientale ed a monitorare nell'ambito della gestione dei rifiuti, in uno specifico quadro di presidio territoriale, il rispetto, da parte di tutti i soggetti coinvolti, delle disposizioni previste dai Regolamenti comunali, delle Ordinanze comunali in materia e di quanto previsto dalle normative vigenti limitatamente a ciò che rientra, anche in via residuale rispetto ad altri Enti sovraordinati, nella competenza dei Comuni.

3. Le competenze dell'ispettore ambientale comunale volontario si riconducono tassativamente alle seguenti mansioni:

- a. vigilanza e controllo del regolare conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nei punti e nei vari contenitori dedicati alla raccolta a livello domiciliare e stradale, in conformità alle disposizioni ed alle modalità organizzative del servizio di raccolta rifiuti, come definito dal Comune ed offerto dal Gestore del servizio, con potere di intervento per constatare e riferire agli organi competenti le eventuali violazioni delle prescrizioni dettate sia dalla normative di settore, che dal presente Regolamento;
- b. controllo dello stato dell'igiene ambientale per quanto concerne i rifiuti a livello territoriale;
- c. vigilanza e controllo dei beni strumentali deputati alla gestione dei servizi ambientali (cassonetti, contenitori per la raccolta differenziata);
- d. rilevazioni statistiche sulla percezione di soddisfazione del cittadino relativamente ai livelli di servizio svolti dal Gestore;
- e. controllo di eventuali concentrazioni di rifiuti che richiedano tempestivi interventi supplementari da parte del Gestore;
- f. comunicazione tempestiva al Corpo di Polizia Locale dell'avvenuto riscontro di violazioni rientranti nella competenza dell'Amministrazione provinciale, previste dal D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii;
- g. informazione ai cittadini ed alle imprese sul corretto conferimento dei rifiuti e sui servizi di raccolta differenziata e recupero, definiti dal Comune e offerti dal Gestore;
- h. promozione della tutela ambientale e controllo sull'efficacia dei servizi svolti dal soggetto Gestore;
- i. vigilanza sull'accensione dei fuochi sui terreni;

4. Il servizio di vigilanza è limitato al solo territorio comunale.

5. Il singolo volontario deve assicurare 8 ore di servizio ogni mese, comunicando con preavviso, almeno mensile, la disponibilità delle giornate e gli orari.

Art. 6 - NOMINA AD ISPETTORE AMBIENTALE COMUNALE

1. Il Sindaco, quale rappresentante dell'Ente organizzatore del servizio e nel pieno rispetto delle autonomie locali, nomina gli ispettori ambientali volontari comunali, con proprio provvedimento amministrativo motivato, tra i candidati reputati idonei. Tale provvedimento potrà essere rinnovato ogni due anni.

2. Al fine di ottenere la nomina, i soggetti interessati, singoli ed associati, dovranno superare un esame finale innanzi ad una apposita commissione ed essere inseriti nella conseguente graduatoria di merito.

L'esame finale consisterà in una prova scritta a risposte multiple (almeno 20 domande).

L'esame finale è subordinato alla partecipazione ad un apposito corso di formazione di durata non inferiore a 40 ore.

Sarà tollerato un periodo di assenza non superiore al 20% del totale delle ore di corso.

La graduatoria sarà formulata sulla scorta del punteggio complessivo conseguito da ciascun soggetto che risulterà idoneo alle due prove selettive.

Si intende superata la prova scritta qualora il candidato abbia risposto in modo positivo ad almeno 12 domande su 20.

A parità di punteggio, la precedenza spetterà al più giovane di età.

Art. 7 - REQUISITI PER LA NOMINA

Possono ottenere la nomina di Ispettore Volontario Ambientale, coloro che, previa domanda, posseggano i seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o appartenente ad uno dei Paesi della Comunità europea;
- avere raggiunto la maggiore età e non aver superato gli anni 65;
- essere in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
- non aver subito condanna penale, anche non definitiva, a sanzioni amministrative per violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistica-venatoria ed ittica;

- essere in possesso dell'idoneità allo svolgimento delle attività di volontario ambientale;
- non avere rapporti lavorativi con l'azienda di igiene urbana operante sul territorio comunale;
- avere una buona conoscenza del territorio comunale,
- aver autorizzato l'Ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii;
- essere in possesso dell'attestato di idoneità di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 8 - INCARICO DI ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO COMUNALE

1. L'incarico di Ispettore Ambientale Volontario Comunale è attribuito con provvedimento amministrativo del Sindaco con le modalità descritte nel precedente art. 6.

Il Sindaco emanerà il provvedimento di nomina di Ispettore Volontario successivamente alla formulazione di una graduatoria di merito.

2. Nel decreto Sindacale sono indicati i contenuti della sfera operativa nell'ambito territoriale di competenza.

3. Il decreto di nomina ha la durata di due anni e può essere rinnovato, sospeso e revocato. L'incarico può essere rinnovato a cadenza biennale su richiesta, sino a quando non intervengano motivi validi per una sospensione o una revoca.

4. All'ispettore Ambientale Volontario comunale viene rilasciato apposito tesserino di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni attribuite.

5. L'ispettore Ambientale Volontario comunale nell'espletamento del servizio è tenuto a portare con sé il tesserino di riconoscimento di cui al comma precedente e dovrà indossare apposito indumento (pettorine/divise fornite dal Comune) riportante l'indicazione del Comune di Cassino e la qualifica ricoperta.

6. L'espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito (salvo eventuali contributi concessi dalla Regione Lazio o da altri Enti e salvo somme elargite a titolo di rimborso spese a carico del Comune), senza che ciò dia in alcun modo luogo a costituzione di rapporto di lavoro o faccia sorgere diritti di qualsiasi natura ai sensi della L. 11.11.1991, n. 266 e del D.lgs. 117 del 3 luglio 2017;

Art. 9 - DOVERI DELL'ISPETTORE AMBIENTALE

1. L'ispettore ambientale volontario comunale, nell'espletamento delle funzioni deve:

- assicurare il servizio così come stabilito dal Comune di Cassino tramite il responsabile di Settore;
- svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località di cui all'eventuale ordine di servizio predisposto dal responsabile di Settore;

- operare con prudenza, diligenza e perizia;
- indossare, durante il servizio di vigilanza, la pettorina/divisa assegnata;
- qualificarsi sempre, sia verbalmente che mediante presentazione del tesserino di riconoscimento;
- compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio e di segnalazione secondo quanto disposto dalla vigente normativa, facendoli pervenire con la massima tempestività al responsabile di Settore presso il Comune e comunque non oltre 24 ore dalla compilazione;
- usare, con cura e diligenza, mezzi ed attrezzature eventualmente assegnati in dotazione;
- osservare il segreto d'ufficio;
- gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari sono tenuti a svolgere la loro attività, che potrà riguardare anche operazioni di scambio informatico di dati nei confronti delle utenze e del Comune, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e a mantenere riservati, pertanto, tutti i dati di qualsiasi natura di cui verranno a conoscenza, ferma restando la loro utilizzabilità limitatamente allo svolgimento delle funzioni a cui sono preposti.
- gli Ispettori Ambientali Comunali Volontari si impegnano, inoltre, a mantenere riservati i dati economici, statistici, amministrativi e di qualunque altro tipo relativi al Comune di Cassino sul cui territorio operano e dei quali verranno a conoscenza in relazione all'effettuazione della loro attività.

2. Nell'arco della stessa giornata, l'attività di volontario ambientale è incompatibile con altre attività di vigilanza volontaria.

3. E' fatto assoluto divieto all'ispettore ambientale volontario comunale di espletare le sue funzioni in maniera indipendente da programmi di lavoro o in difformità dagli ordini di servizio predisposti dal Comune di Cassino.

Art. 10 - SOSPENSIONE E REVOCA DELL'INCARICO

1. Gli Organi istituzionalmente preposti (Polizia Locale – Carabinieri – Polizia di Stato – Guardia di Finanza ecc.) possono segnalare al Sindaco le irregolarità riscontrate nello svolgimento dei compiti assegnati all'Ispettore ambientale volontario comunale; di tali segnalazioni si terrà conto ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dall'incarico.

2. La eventuale segnalazione di violazioni dei doveri di istituto, effettuati i dovuti accertamenti dal responsabile gestionale e sentito l'interessato, comportano una sospensione dall'incarico per un periodo non superiore a mesi sei.

3. In caso di reiterate violazioni dei doveri che abbiano già comportato la sospensione delle attività, effettuati i dovuti accertamenti, il Responsabile di Settore proporrà al Sindaco la revoca della nomina.

4. La revoca della nomina può essere proposta per gravi motivi o anche per accertata inattività non dovuta a giustificati motivi.

La revoca è d'ufficio al venir meno dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Il Sindaco dispone la sospensione e la revoca dall'incarico con proprio decreto.

Art. 11 - COMPITI DEL COMUNE

1. Il Comune, quale Ente organizzatore del servizio, provvede con propri mezzi finanziari ed anche con i mezzi finanziari eventualmente assegnati dalla Regione o da altri Enti, al corretto funzionamento del servizio.

2. Le modalità di intervento e di gestione delle procedure della vigilanza volontaria (dislocazione territoriale, orari di attività e di turno, programmi di attività e relative modalità, nonché le priorità operative e ricezione dei rapporti e degli accertamenti) sono individuate in capo al Comandante della Polizia Locale;

3. La figura apicale del Corpo di P.L. esercita il controllo sul rispetto delle procedure in materia di sanzioni amministrative di cui alla Legge n. 689/81.

4. Il Comune stipulerà idonee coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi relative all'attività di servizio di volontariato di cui al presente regolamento.

Art. 12 – ACCERTAMENTO VIOLAZIONI E MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

1. Gli ispettori ambientali, utilizzando un modello di verbale predisposto dall'Amministrazione comunale, provvederanno all'accertamento delle violazioni amministrative di cui agli artt. 192 e 226, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., così come sanzionate dall'art. 255 del medesimo decreto, nonché alle violazioni previste dal regolamento comunale per la disciplina dei rifiuti solidi urbani e dalle ordinanze comunali in materia.

2. Per ciascuna violazione, il trasgressore sarà ammesso al pagamento in misura ridotta della sanzione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, da effettuarsi mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Provincia di Frosinone o al Comune di Cassino per quanto di rispettiva competenza.

Art. 13 - SISTEMA SANZIONATORIO

1. Il procedimento amministrativo derivante dall'accertamento delle violazioni è regolato dalla legge n. 689/1981.

2. La procedura sanzionatoria e la relativa attività derivante dagli accertamenti compiuti dagli ispettori ambientali sono di competenza, ai sensi dell'art. 262 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii., della Provincia di Frosinone;

3. In materia di conferimento dei rifiuti e di smaltimento degli imballaggi di cui all'articolo 226, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., la procedura sanzionatoria e la relativa attività (sino alla riscossione della sanzione in misura ridotta) derivante dagli accertamenti compiuti dagli ispettori ambientali sono di competenza del Comune di Cassino ed attribuite al Corpo di Polizia Locale di Cassino. E' posta altresì a carico del Comune di Cassino la gestione della restante procedura sia nella fase amministrativa (ex art. 18 e ss. Legge n. 689/1981), sia nella fase giurisdizionale (ex art. 22 e ss. Legge n. 689/1981), sia nella fase del recupero coattivo delle sanzioni amministrative non riscosse (ex art. 26 e ss. Legge n. 689/1981). A carico del Comune di Cassino è posta, inoltre, l'attività di collegamento con la Provincia di Frosinone.

4. In ogni caso prevalgono sul presente Regolamento le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 14 - CORSO FORMATIVO ASPIRANTE ISPETTORE AMBIENTALE VOLONTARIO

Il Comune organizzerà un corso di formazione per tutti gli aspiranti Ispettori Ambientali Volontari Comunali.

Il corso di formazione viene offerto in forma gratuita dal Comune, che metterà a disposizione materiale logistico e tecnico per tutta la durata del corso.

Il corso di formazione, della durata di 40 ore, sarà tenuto da personale esperto e qualificato, anche appartenente ad altro Ente.

La figura apicale del Corpo di P.L. è responsabile dell'intero procedimento, compresa la indizione del bando di selezione pubblica, l'organizzazione, la docenza per il corso di formazione e la presidenza della commissione di valutazione finale.

Il corso di formazione si articolerà in lezioni vertenti sulle seguenti materie:

- a. la figura e i compiti dell'Ispettore Ambientale Volontario Comunale;
- b. esame della normativa in materia ambientale, Regionale e Statale, in particolare il vigente T.U.A.;
- c. gli illeciti amministrativi e i reati in materia ambientale.

Art 15. – PUBBLICITA'

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Cassino ed è inoltre reso disponibile ai cittadini, per la visione e per l'estrazione di copia, presso l'Ufficio Segreteria Generale.

Art. 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso contrastanti o incompatibili.

Nel caso di convenzioni già in essere tra il Comune di Cassino ed Associazioni di volontariato assunte prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, queste possono essere riviste e/o riconfermate, applicando i principi riportati nel presente regolamento.

Per tutto quanto non espressamente previsto, trovano applicazione le vigenti disposizioni normativo-regolamentari pertinenti in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di eseguibilità della delibera di Consiglio Comunale che lo approva.